

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e lo stanziamento
di un sussidio per la costruzione della strada agricola
Certenago-Bagena (Comune di Montagnola)

(del 16 aprile 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo sottoporvi per esame ed approvazione, il progetto di dettaglio per la costruzione di una strada agricola nella zona tra Certenago e Bagena, in territorio di Montagnola.

Il Municipio di Montagnola, nell'anno 1946, allo scopo di favorire il progresso dell'agricoltura intensiva nel territorio comunale, si faceva promotore dello studio per la sistemazione della rete stradale nella zona agricola ed accompagnava l'istanza diretta all'ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto con un progetto di massima.

La questione veniva esaminata in luogo col rappresentante dell'autorità federale, il compianto ing. A. Strüby, il 19 dicembre 1946; in tale occasione veniva accettato il progetto di massima del tronco stradale Certenago-Bagena approvando in pari tempo il concetto esposto dall'ente promotore e dal progettista per l'esecuzione dei lavori a lotti successivi. Quindi il progetto di dettaglio ed il comprensorio interessante la strada erano oggetto di accurato esame il 19 novembre 1948 da parte dell'ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto. In data 28 febbraio 1950 l'Ufficio federale delle bonifiche approvava in definitiva il progetto di dettaglio e si dichiarava d'accordo per il sussidiamento dell'opera.

Le caratteristiche tecniche e economiche risultano dalla relazione allegata al progetto allestito dal progettista sig. geom. W. Maderni.

Si possono così riassumere:

comprensorio di circa ha. 13; lunghezza della strada m. 830; campo viabile m. 2.80 con cunette carreggiabili della larghezza di cm. 40 e banchina della larghezza di cm. 30; pendenze variabili dal 2% all'8.53%.

Il consolidamento del campo stradale è previsto con massicciata e inghiaamento.

Per l'attraversamento della valle Bargnach si prevede un tombino in muratura della sezione di cm. 110/80 con copertura in lastre di cemento armato.

Il costo della costruzione, dedotte le spese di espropriazione, è di franchi 89.000.— pari a fr. 6.870.— all'ha. e fr. 107.— circa al ml.

Questa cifra, assai elevata, non ha potuto essere ridotta a causa delle difficoltà costruttive, specie dati i forti quantitativi di murature in punti obbligati e la mancanza di cave di pietrame nella località. I terreni situati nel comprensorio formeranno oggetto di un parziale raggruppamento dei terreni sotto forma di permuta e rettifiche dei confini, al fine di creare degli appezzamenti di terreno regolari, facilitando così gli accessi e la coltivazione.

Finanziariamente l'opera potrà beneficiare di un sussidio federale ordinario del 25%; saranno chiamati a contribuire, oltre al Comune, i proprietari interessati secondo la legge 16 gennaio 1940 di espropriazione ed a norma della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

Sia i contributi che le indennità di espropriazione saranno stabiliti in forma definitiva in base alla procedura stabilita dalle vigenti leggi, riservata l'approvazione governativa.

Ciò premesso, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione di una strada agricola
nella zona di Certenago-Bagna in territorio del Comune di Montagnola

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 aprile 1951 n. 298 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione della strada agricola Certenago-Bagna in territorio del Comune di Montagnola, preventivato in Fr. 89.000.— è approvato.

L'opera è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2. — E' accordato al Comune di Montagnola, a favore di detta opera, un sussidio cantonale del 25 % sulle spese effettive sussidiabili debitamente accertate e nel limite del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 25 % di Fr. 89.000.— ossia al massimo Fr. 22.250.—.

Il credito concesso sarà portato in aumento della posta per il miglioramento del suolo ed opere agricole nel bilancio preventivo 1951.

§. Detto sussidio non è soggetto alla riduzione di cui al decreto legislativo 8 settembre 1947.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione del capitolato, modulo d'offerta e ratifica della delibera da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Il Comune di Montagnola, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 5. — Il presente decreto avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime verrà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.